

Risposte a quesiti di lettori

Il Can. 420 del C.I.C. enumerando le persone, che sebbene assenti dal coro, hanno il diritto non solo di percepire i frutti della prebenda canonica, ma di partecipare pure dalle distribuzioni quotidiane e inter praesentes, al par. 4, nomina il « Vicarius paroecialis aliusve e Capitulo sive Parochus... dum paroecialibus vacat officiis ».

Può un Parroco che gode anche una prebenda canonica o di dignità (il quale oltre i pingui emolumenti che percepisce ratione officii parochi, gode pure una bella prebenda canonica), considerarsi presente in coro e partecipare dalle distribuzioni suddette allorquando, durante il tempo dell'ufficiatura e la Messa Conventuale:

a) *riempie e compie (non gratuitamente) formole e moduli di passaporti, emigrazione, per pensionati ecc. (Non sono forse cose che si possono differire ad altra ora oppure compiere da altri)?*

b) *rilascia estratti o attestati completi di battesimo, cresima, matrimonio ecc. quando il loro uso non sia urgente?*

c) *sono da enumerarsi, tali servizi, tra gli: « officia paroecialia »?*

d) *non sarebbe suggeribile, raccomandabile o forse anche imponibile un orario per tali servizi come si trovano presso tutti i governi civili e anche in certe diocesi?*

Innanzitutto occorre sapere dal presentatore del quesito se il Parroco in questione è titolare della Parrocchia della Chiesa Cattedrale o Collegiale, come delegato del Capitolo — vicarius paroecialis — o deputato dal Vescovo, o invece di un'altra Parrocchia, che non ha niente a che fare col Capitolo. In questo secondo caso, ipotetico, il Parroco avrebbe due benefici incompatibili tra loro e quindi irregolarmente ottenuti e incorrerebbe nella pena stabilita dal can. 2396 (cfr. can. 156 e 1439).

Nel caso proposto si parla certamente di una dignità capitolare (Arciprete?), che ha l'incombenza di esercitare l'ufficio parrocchiale nella stessa Chiesa Cattedrale o Collegiale. Il Parroco quindi è investito del solo beneficio capitolare col diritto di godere gli emolumenti parrocchiali straordinari (diritti di stola bianca e di stola nera, ecc.).

Il reddito del beneficio canonico si

appoggia di consueto a tre cespiti distinti: la prebenda o reddito beneficiale, le distribuzioni ordinarie dette anche quotidiane e le distribuzioni « inter praesentes ». Soprattutto di queste distribuzioni si fa questione nel caso. Le distribuzioni quotidiane sono quote di presenza assegnate come premio ai Canonici presenti di fatto al coro o ritenuti presenti di diritto (presenza giuridica) se assenti per legittima causa contemplata dal Diritto canonico o dagli statuti particolari. Hanno lo scopo di rendere più diligenti i Canonici agli uffici capitolari e sono costituite dai frutti di beni autonomi o dall'accantonamento della terza parte dei redditi beneficiari.

Le distribuzioni « inter praesentes » sono costituite o dai redditi di fondazioni speciali oppure dagli incerti di funzioni o prestazioni e si ripartiscono tra i soli presenti di fatto o, solo in quattro casi, per i giuridicamente presenti ma assenti di fatto (can. 420, par. 2). Il Parroco, assente per i doveri parrocchiali, perde il diritto alle distribuzioni « inter praesentes ».

Ora si tratta di vedere: a) se il Parroco può stare assente dal coro per i casi riferiti dal richiedente;

b) se stando assente per i motivi surriferiti partecipa alle distribuzioni quotidiane.

a) Come qualsiasi altro Canonico, obbligato quotidianamente al coro, il Parroco può stare assente dal coro per tre mesi all'anno, continui o intermittenti, salva l'esistenza di norme restrittive degli statuti particolari (can. 418, par. 1), purchè sia presente in tempo d'Avvento e di Quaresima e nelle principali solennità. Durante il periodo di assenza legittima percepisce solo i frutti del beneficio o prebenda e non le distribuzioni (can. 418, par. 2). Chi oltrepassasse i tre mesi, concessi dal diritto comune o il tempo stabilito dagli statuti, non soltanto non percepisce le distribuzioni, ma, proporzionalmente al tempo di assenza illegittima, non può giustamente percepire neppure i frutti del beneficio (can. 2381, n. 1). Il Codice di Diritto canonico al can. 420 enumera poi 14 cause che giustificano l'assenza dal coro, oltre i tre mesi summentovati e non fanno perdere neppure le distribuzioni quotidiane. Tra queste cause al n. 4 del par. 1

si dice che il Parroco della Chiesa cattedrale o collegiale, mentre compie gli uffici parrocchiali, è scusato dal coro. Tale disposizione è da interpretarsi in senso largo, essendo la cura delle anime di maggiore importanza della presenza corale, non a tal punto però da comprendere qualsiasi pretesto che poco ha a che fare con i doveri parrocchiali. Tra gli uffici parrocchiali sono da annoverarsi tutti quelli che secondo il can. 462 sono riservati al Parroco e quelli contemplati nei *canoni* 467-470; il Vicario parrocchiale (Vicario economo), scelto dal Vescovo e gremio Capituli, è scusato dalla presenza al coro quando esercita gli uffici ricordati dai *canoni* 471-476.

I casi citati dal richiedente alla lettera a) non possono essere annoverati tra i doveri parrocchiali e quindi non esimono dal coro, per conseguenza fanno perdere le distribuzioni quotidiane.

b) I casi invece enumerati nella lettera b) del quesito sono legittimi (cfr. pure can. 470) e perciò non fanno perdere le distribuzioni quotidiane.

Certo è raccomandabile che detto Parroco disponga i suoi orari in modo che ordinariamente possa partecipare al coro, altrimenti non si vede come non violi lo spirito della legge.

MONS. FRANCESCO DELPINI

Si può distribuire la Santa Comunione, amministrare il battesimo, assistere a matrimoni in rocchetto e mozzetta (abiti canonicali), oppure togliendo soltanto la mozzetta?

I Sacramenti e i Sacramentali non si possono amministrare con il rocchetto e la mozzetta; invece di questi abiti prelatizi, si deve usare la cotta, cui si sovrappone la stola (S. Congregazione dei Riti, decr. 2578, add. 2; 3784, 1).

A seguito delle riforme e innovazioni liturgiche conciliari, si può continuare a celebrare la Novena e l'Ottavario dei Morti coram Sanctissimo solennemente esposto?

Quando nella chiesa è esposto il SS. Sacramento, sono vietate le Messe dei defunti, non ci può essere il tumulo, è proibito il suono lugubre delle campane, sono vietati canti e preghiere per i defunti. Tutto questo è stato sancito da numerosi de-

creti anteriori al Concilio, ed è tuttora valido.

Ogni volta che il mio parroco celebra la Messa funebre (ben s'intende in paramenti neri), se alla fine qualche fedele, arrivato in ritardo o perchè ha finito di confessarsi in quel momento, si presenta alla balaustra per comunicarsi, il parroco fa uscire (se c'è) un altro sacerdote in cotta e stola bianca; oppure, quando è solo, depone la pianeta e stola nera, si mette sul camice la stola bianca e poi comunica. Io domando:

1) *è necessario far così? Vi è una prescrizione che lo impone?*

2) *comportandosi in tal modo, non si separa la comunione dalla Messa, facendola apparire anche nel rito esterno un qualche cosa di distinto e diverso, mentre comunicando il celebrante (sia pure in nigris) ne sarebbe il prolungamento e la continuazione? Dato che in nigris si celebra tutta la Messa, quindi si consacra, si distribuisce la comunione «intra Missam» ai fedeli, perchè non si può fare lo stesso anche alla fine e in continuazione della Messa, prima che il sacerdote lasci l'altare?*

Il tempo proprio per la distribuzione dell'Eucaristia è durante la Messa, al momento della Comunione. Tuttavia, per una causa ragionevole, essa si può distribuire anche fuori della Messa, come pure immediatamente prima e immediatamente dopo (Codice delle rubriche, n. 502). Immediatamente prima o dopo la Messa, nulla vieta che si possa distribuire con i paramenti neri.

Tuttavia, se non si dà durante la Messa, è preferibile che la Comunione si dia, come funzione a sè stante, completamente al di fuori della Messa, da un sacerdote in cotta e stola. Questo per significare che nella Messa il tempo proprio per la distribuzione della SS. Eucaristia è il momento della Comunione, e non un altro. Infatti non sta bene che il sacerdote celebrante che si reca all'altare per consacrare l'Eucaristia, si metta per prima cosa a contatto con la medesima e inverta l'ordine delle parti. Così è un'incongruenza che, licenziati i fedeli, il celebrante prosegue la funzione con la distribuzione della Comunione.

LUDOVICO TRIMELONI